

Il Presidente

## Decreto n. DIX del 25 xtembre 2013

VISTO l'articolo 123, quarto comma, della Costituzione, che stabilisce che lo Statuto di ciascuna Regione disciplini il Consiglio delle autonomie locali quale organo di consultazione tra la Regione e gli enti locali;

VISTI gli articoli 66 e 67 dello Statuto, che fissano i principi relativi alla composizione, alle funzioni ed alle prerogative del Consiglio delle autonomie locali;

VISTA la l.r. 1/2007, ed in particolare l'articolo 2, comma 3, lettera a), che prevede quali componenti elettivi del Consiglio delle autonomie locali "diciassette rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia, eletti secondo criteri di equa rappresentanza provinciale di cui cinque dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, cinque dei comuni con popolazione compresa tra cinquemila e quindicimila abitanti, sette con popolazione inferiore a cinquemila abitanti";

VISTO, inoltre, l'articolo 3, comma 6, della l.r. 1/2007, che stabilisce che le suddette elezioni "sono indette dal Presidente del Consiglio regionale e si svolgono entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale. Le modalità del loro svolgimento sono disciplinate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta del CAL.";

VISTO la deliberazione del Consiglio regionale 20 giugno 2012, n. 19 che reca la "Disciplina delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 e dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2007, n.1 e successive modifiche", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 45 dell'11 settembre 2012;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 della suddetta deliberazione del Consiglio regionale, che stabilisce che entro tre giorni dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio regionale di convocazione delle elezioni dei rappresentanti dei Comuni non capoluogo di provincia in seno al Consiglio delle autonomie locali è costituito presso il Consiglio regionale l'Ufficio per le elezioni dei componenti del CAL, di seguito denominato "Ufficio per le elezioni del CAL", composto da tre dirigenti del Consiglio regionale, di cui uno con funzioni di presidente;

VISTO il proprio decreto n. 19/X del 24 settembre 2013, con il quale sono state indette per il giorno 16 dicembre 2013 le elezioni dei rappresentanti dei Comuni non capoluogo di provincia in seno al Consiglio delle autonomie locali;

RITENUTO di individuare nei dirigenti di seguito indicati, i quali ricopriranno a titolo gratuito l'incarico loro conferito fino al termine delle procedure stabilite dalla citata deliberazione del Consiglio regionale n. 19/2012, i componenti del suddetto Ufficio per le elezioni del CAL:

- Luigi LUPO, presidente;
- Massimo CATENACCI, componente;
- Rosina SARTORI, componente.

Per i motivi esposti in premessa:

## **DECRETA**

- 1. di costituire, in occasione delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle autonomie locali, l'Ufficio per le elezioni del CAL, composto dai tre dirigenti del Consiglio regionale di seguito indicati:
  - Luigi LUPO, presidente;
  - Massimo CATENACCI, componente;
  - Rosina SARTORI, componente.
- 2. l'Ufficio per le elezioni del CAL svolgerà la propria attività fino al termine delle procedure stabilite dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 19/2012;
- 3. i componenti l'Ufficio per le elezioni del CAL ricopriranno l'incarico loro conferito a titolo gratuito.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito telematico del Consiglio regionale del Lazio.

Daniele Leodori